

SENTENZA n. 4/2026

Il Tribunale Federale, in data 30 aprile 2026, composto da:

Avv. Giuseppe Maria Riccio
Avv. Ilaria Pietroletti
Avv. Antonio Cippone

Presidente
Componente
Componente

è chiamato a pronunciarsi sul seguente deferimento a carico del sig.:

- **ANGELO BUZIO** per 1) la violazione dell'art. 2.1 del Regolamento di Giustizia FGI il quale prevede che *“le società ed i tesserati sono tenuti all'osservanza dei Principi fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Decisioni Sportive Associate, del Codice della Giustizia sportiva, dello Statuto, dei regolamenti Federali, dei provvedimenti, deliberazioni e decisioni degli organi Federali e del Collegio di Garanzia dello sport”*; nonché 2) per la violazione dell'Art. 2.3. del Regolamento di Giustizia FGI il quale prevede che: *“tutti coloro che sono comunque sottoposti alla osservanza delle norme federali devono mantenere una condotta conforme ai principi di lealtà, della probità, della rettitudine e devono osservare il Codice di Comportamento sportivo”*

La fattispecie oggetto di intenzione di deferimento non è stata sufficientemente provata, non essendo possibile evincersi, dalle audizioni svolte dalla procura, e dalla scarsa documentazione allegata, né la data certa nella quale si sarebbe verificata la cancellazione delle pec in ingresso, né tantomeno chi potrebbe essere stato l'autore della condotta che si assuma lesiva, impossibile da individuare all'esito dell'esame delle dichiarazioni rilasciate dagli auditi.

Quanto al momento in cui sarebbe avvenuta la cancellazione, gli auditi (sig.ra Schiavon e Spada) affermano di aver scoperto il fatto il 10 giugno 2025, ovvero qualche giorno dopo la consegna delle credenziali avvenuta con il passaggio di consegne con il vecchio Presidente Regionale, e soprattutto dopo *“aver cambiato le password di accesso”* (v. audizione Schiavon).

Non è quindi possibile accertare che la cancellazione delle pec in entrata sia riconducibile al periodo nel quale le credenziali di accesso erano in possesso dell'incolpato.

Quanto poi alla individuazione del soggetto responsabile, la sig.ra Daniela Schiavon, attuale presidente del Comitato Regionale Piemonte-Valle d'Aosta, candidamente afferma di aver condiviso le credenziali di accesso alla casella di posta elettronica certificata del Comitato *“con tutti i Consiglieri Regionali per massima trasparenza, oltre che con la Segreteria*

Regionale”; la sig.ra Francesca Spada dichiara di essere stata anch’ella in possesso delle credenziali di accesso alla pec del Comitato (oltre al Presidente) e inoltre, testualmente, di aver, durante il commissariamento *“gestito da sola la PEC, concordando con l’Avvocato alcune cancellazioni per liberare posto nella mail”*.

E’ evidente che le credenziali di accesso alla posta elettronica, nel periodo interessato, erano in possesso ad un numero non ben definito di soggetti (prima e dopo il passaggio di consegne dal vecchio al nuovo Comitato) tanto da rendere assolutamente impossibile, in assenza di ulteriori elementi di prova, poter affermare con certezza che i fatti contestati siano da addebitarsi all’incolpato.

E ciò al netto di problemi tecnici ed eventuali episodi di hackeraggio che potrebbero aver determinato la cancellazione delle mail contenute nella casella di posta in arrivo.

PQM

- **Letti gli atti di causa;**
- **Sentite le conclusioni della Procura e della difesa;**
- **Assolve il sig. Angelo Buzio per le ragioni indicate nella parte motiva**

Il Tribunale dispone, infine, che la presente sentenza resti pubblicata sul sito della Federazione per 15 giorni.

Si manda alla Segreteria per le conseguenti comunicazioni.

**f.to Avv. Giuseppe Maria Riccio
f.to Avv. Ilaria Pietroletti
f.to Avv. Antonio Cippone**

**Presidente
Componente
Componente**